

REGOLAMENTO (CEE) N. 3758/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che determina gli importi degli elementi mobili e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 1993 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio provenienti dalla Repubblica polacca, della Repubblica federativa ceca e slovacca e della Repubblica ungherese, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3104/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 53 e 213,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/90 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 bis e 8,

considerando che gli importi degli elementi mobili e dazi addizionali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3104/92 ⁽³⁾,

considerando che in virtù dei protocolli n. 3 degli accordi interinali con la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, una nuova riduzione degli importi è applicabile a partire dal 1° gennaio 1993;

considerando che al 1° gennaio 1993 entreranno in vigore delle modifiche della nomenclatura combinata ai codici NC 1902 11, 1902 19, 1905 40 e 2008 92;

considerando che per l'applicazione degli importi compensatori monetari sono stati introdotti dei regimi specifici; che per ragioni tecniche questi regimi sono stati applicati

anche agli elementi mobili; che a partire dal primo gennaio gli importi compensatori monetari non saranno più applicati e che bisogna dunque abrogare questi regimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3104/92 è modificato come segue:

1. All'allegato 1, parte 1:

Codice NC	ECU/100 kg
1902 11 10	29,34
1902 11 90	29,34
1902 19 11	29,34
1902 19 19	29,34
1902 19 90	27,58
1905 40 00	(⁵)

— è rimpiazzato da:

Codice NC	ECU/100 kg
1902 11 00	29,34
1902 19 00	(⁴)
1905 40 10	(*)
1905 40 90	(*)

— il seguente codice NC è aggiunto:

«2008 92 45	(*)»;
-------------	-------

— nella colonna «ECU/100 kg» i rinvii alla nota ⁽⁴⁾ ai codici NC 1704 90 81, 1704 90 99 e 1806 90 50,

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 315 del 31. 10. 1992, pag. 1.